

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 943/87 del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuto per i foraggi essiccati** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 944/87 del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2743/75 relativamente alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione concernente gli alimenti composti a base di cereali per gli animali** 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 945/87 del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola** 3
- Regolamento (CEE) n. 946/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 947/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 948/87 della Commissione, del 31 marzo 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 9
- Regolamento (CEE) n. 949/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 12
- Regolamento (CEE) n. 950/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 14
- Regolamento (CEE) n. 951/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 17
- Regolamento (CEE) n. 952/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 21

* Regolamento (CEE) n. 953/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1986	25
* Regolamento (CEE) n. 954/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, relativo al campionamento delle catture al fine di determinare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni	27
* Regolamento (CEE) n. 955/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3440/84 relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe	29
Regolamento (CEE) n. 956/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	30
Regolamento (CEE) n. 957/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie)	33
Regolamento (CEE) n. 958/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35
Regolamento (CEE) n. 959/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	36
Regolamento (CEE) n. 960/87 della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	38
* Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità	39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 943/87 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuto per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/82⁽⁴⁾, prevede in certi casi la possibilità di stabilire il prezzo del mercato mondiale basandosi sui prezzi di prodotti concorrenti importati dai paesi terzi; che la scelta dei prodotti concorrenti avviene in base all'equivalenza del valore nutritivo di tali prodotti con i foraggi disidratati; che il passaggio dall'equivalenza nutrizionale all'equivalenza di prezzo rende necessario prevedere la possibilità di prendere in considerazione tutti i prodotti concorrenti, importati o meno, per poter arrivare ad un prezzo più rispondente alla realtà economica sul mercato

mondiale; che è opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1417/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, i termini « importati dai paesi terzi » sono soppressi;
- 2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per quanto riguarda i prodotti concorrenti di cui all'articolo 3, qualora essi vengano importati dai paesi terzi, la Commissione stabilisce il prezzo medio del mercato mondiale del prodotto consegnato a Rotterdam, alla rinfusa, di qualità da definirsi. Per le offerte e i corsi non rispondenti a queste condizioni, la Commissione procede alle necessarie modifiche. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 944/87 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2743/75 relativamente alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione concernente gli alimenti composti a base di cereali per gli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽⁴⁾, prevede che qualora la restituzione all'esportazione sia fissata in anticipo, l'importo della restituzione è adeguato in funzione del prezzo di entrata del granturco in vigore il mese dell'esportazione; che gli alimenti composti per animali possono contenere cereali diversi dal granturco e le restituzioni possono essere calcolate in base ai cereali effettivamente utilizzati; che è pertanto opportuno prevedere una disposizione che consenta di adeguare la restituzione all'esportazione fissata in anticipo in funzione del prezzo di entrata applicabile ai cereali effettivamente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2743/75, è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, eventualmente modificato in funzione del prezzo di entrata dei cereali presi in considerazione ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione in oggetto e di quello del latte in polvere in vigore il mese dell'esportazione. Per quest'ultimo prodotto è fissato un coefficiente correttore per tener conto dell'importo dell'aiuto erogato a favore del latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali in vigore il mese dell'esportazione. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 945/87 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/81 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1468/81 ⁽³⁾ ha definito le norme secondo cui le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza, nonché a collaborare con la Commissione allo scopo di prevenire e rintracciare le infrazioni commesse nei confronti della regolamentazione doganale o agricola, come pure per individuare qualsiasi azione che sia o appaia in contrasto con tali regolamentazioni;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'importanza della lotta contro le frodi con ramificazioni in più Stati membri giustifica il rafforzamento delle possibilità di azione della Commissione e degli Stati membri in questo settore;

considerando che, per le frodi relative a taluni prodotti tessili importati nella Comunità, una soluzione parziale di tali problemi si trova nel regolamento (CEE) n. 616/78 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/83 ⁽⁵⁾; che risulta opportuno prevedere disposizioni del genere relative alla cooperazione amministrativa per l'insieme del campo doganale e agricolo coperto dal regolamento (CEE) n. 1468/81; che conviene pertanto modificare quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 14 bis

1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione doganale o agricola siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato

membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o
- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrenti per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

3. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 12, lettera b) e all'articolo 13. »;

2) il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 15

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri, durante le quali:

- si esamina a livello generale il funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento,
- si stabiliscono le modalità pratiche di trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 14 bis,
- si esaminano le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 14 e 14 bis, allo scopo di trarne degli insegnamenti, di determinare le misure occorrenti per porre fine alle operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola riscontrate e, eventualmente, di proporre la modifica delle disposizioni comunitarie esistenti o la creazione di disposizioni complementari. »;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 18. 10. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 152.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 5.

3) sono inseriti agli articoli seguenti :

« Articolo 15 bis

Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è riscontrata la contrarietà a tale regolamentazione, le informazioni ottenute conformemente all'articolo 14 bis possono essergli comunicate, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite e, se del caso, con l'accordo della persona interessata nella misura in cui ciò non rischi di compromettere il successo dell'indagine.

La comunicazione può essere effettuata dalla Commissione ; in tal caso questa garantisce adeguatamente una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 15 ter

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare, alle condizioni previste dall'articolo 15 bis, missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in paesi terzi in coordinazione e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Le missioni comunitarie in paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni :

a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più Stati membri ;

b) partecipano a tali missioni rappresentanti della Commissione nominati a tale scopo, nonché funzionari a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati ;

c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri in questione e nell'interesse della Comunità, da funzionari di uno Stato membro, specialmente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo ; in questo caso, la Commissione è informata dei risultati della missione ;

d) le spese di missione sono a carico della Commissione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle missioni svolte conformemente al presente articolo.

Articolo 15 quater

Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 15 ter, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate conformemente all'articolo 19.

Ai fini dell'utilizzazione nell'ambito di azioni giudiziarie o azioni penali intentate per non aver rispettato la regolamentazione doganale o agricola, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di queste ultime, documenti originali ottenuti o copie legalizzate dei medesimi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 946/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31 marzo 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	14,16	199,70
10.01 B II	Frumento duro	49,60	262,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	43,23	184,42 ⁽²⁾
10.03	Orzo	41,50	193,22
10.04	Avena	99,79	152,40
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	2,43	185,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	41,50	135,59
10.07 B	Miglio	41,50	161,08 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,41	189,44 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	41,50	65,76 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	35,25	295,01
11.01 B	Farine di segala	75,95	273,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	90,63	420,87
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	35,41	315,95

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 947/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31 marzo 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	5,84	5,85	5,84
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 948/87 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1987****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	35,92	1 544	281,01	74,58	248,18	5 474	27,91	53 133	84,19	25,47
1.12	ex 07.01-21 } ex 07.01-22 }	ex 07.01 B I	Broccoli	82,45	3 544	644,98	171,18	569,63	12 563	64,07	121 949	193,23	58,46
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	37,24	1 601	291,31	77,31	257,28	5 674	28,94	55 080	87,27	26,40
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	42,17	1 813	329,88	87,55	291,34	6 425	32,77	62 371	98,83	29,90
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	47,55	2 044	371,98	98,73	328,52	7 245	36,95	70 332	111,44	33,72
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	56,08	2 410	438,66	116,42	387,41	8 544	43,58	82 940	131,42	39,76
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	113,22	4 867	885,67	235,07	782,20	17 252	87,99	167 457	265,34	80,28
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	165,48	7 114	1 294,42	343,55	1 143,19	25 214	128,59	244 740	387,80	117,34
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	34,00	1 461	265,97	70,59	234,89	5 180	26,42	50 288	79,68	24,11
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	27,19	1 169	212,75	56,46	187,89	4 144	21,13	40 226	63,73	19,28
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	91,08	3 915	712,46	189,09	629,22	13 878	70,78	134 707	213,44	64,58
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	18,83	809	147,29	39,09	130,08	2 869	14,63	27 848	44,12	13,35
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	214,83	9 236	1 680,45	446,01	1 484,12	32 733	166,95	317 729	503,45	152,33
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	41,02	1 763	320,87	85,16	283,38	6 250	31,87	60 668	96,13	29,08
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	374,07	16 081	2 926,01	776,60	2 584,16	56 996	290,69	553 231	876,61	265,25
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	347,03	14 919	2 714,45	720,45	2 397,31	52 875	269,67	513 230	813,23	246,07
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	81,33	3 496	636,22	168,86	561,89	12 393	63,20	120 293	190,60	57,67
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	70,43	3 028	550,97	146,23	486,60	10 732	54,73	104 174	165,06	49,94
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	76,42	3 285	597,78	158,66	527,94	11 644	59,38	113 024	179,09	54,19
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41 938	7 660,46	2 022,11	6 757,62	146 689	760,37	1 437 668	2 279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	46,85	2 014	366,51	97,27	323,69	7 139	36,41	69 297	109,80	33,22
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	122,32	5 258	956,83	253,95	845,04	18 638	95,06	180 912	286,66	86,73
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	72,28	3 107	565,42	150,07	499,36	11 013	56,17	106 905	169,39	51,25
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	73,58	3 163	575,58	152,76	508,33	11 211	57,18	108 827	172,44	52,17
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbuccie e sedani a coste	45,51	1 956	355,98	94,48	314,39	6 934	35,36	67 307	106,65	32,27
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3 185	582,47	153,85	512,38	11 235	57,94	109 532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	55,53	2 387	434,42	115,30	383,66	8 462	43,15	82 137	130,14	39,38
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	53,02	2 279	414,74	110,07	366,29	8 078	41,20	78 417	124,25	37,59
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	109,53	4 708	856,75	227,39	756,66	16 688	85,11	161 990	256,67	77,66
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	221,78	9 534	1 734,78	460,43	1 532,10	33 792	172,34	328 001	519,72	157,26
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	47,63	2 047	372,56	98,88	329,04	7 257	37,01	70 443	111,61	33,77

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	33,66	1 447	263,30	69,88	232,54	5 129	26,15	49 784	78,88	23,86
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	38,59	1 651	301,62	79,61	266,07	5 775	29,93	56 607	89,74	28,50
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	72,70	3 125	568,67	150,93	502,23	11 077	56,49	107 520	170,37	51,55
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	60,54	2 603	473,60	125,70	418,27	9 225	47,05	89 546	141,88	42,93
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	54,77	2 354	428,45	113,71	378,40	8 346	42,56	81 010	128,36	38,84
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	61,54	2 645	481,39	127,76	425,15	9 377	47,82	91 018	144,22	43,63
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	39,34	1 691	307,79	81,69	271,83	5 995	30,57	58 194	92,21	27,90
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape- fruits», freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	37,90	1 629	296,50	78,69	261,86	5 775	29,45	56 061	88,83	26,87
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	52,43	2 254	410,12	108,85	362,21	7 988	40,74	77 544	122,87	37,17
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	150,82	6 483	1 179,70	313,11	1 041,87	22 979	117,20	223 051	353,43	106,94
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	98,83	4 249	773,09	205,19	682,77	15 059	76,80	146 171	231,61	70,08
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4 360	796,49	210,24	702,62	15 251	79,05	149 480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	65,20	2 803	510,05	135,37	450,46	9 935	50,67	96 437	152,80	46,23
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	60,66	2 608	474,55	125,95	419,10	9 243	47,14	89 725	142,17	43,01
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	137,46	5 882	1 072,14	284,11	945,48	20 833	106,72	202 051	321,03	100,59
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	177,21	7 618	1 386,17	367,91	1 224,22	27 001	137,71	262 089	415,29	125,66
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	122,13	5 250	955,36	253,56	843,74	18 609	94,91	180 633	286,22	86,60
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	88,56	3 788	692,07	182,68	610,50	13 252	68,69	129 883	205,92	65,41
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	99,36	4 271	777,23	206,28	686,42	15 139	77,21	146 953	232,85	70,45
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	164,79	7 084	1 288,99	342,11	1 138,39	25 108	128,06	243 713	386,17	116,84
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5 608	1 024,49	270,43	903,74	19 617	101,69	192 269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	22,75	973	177,79	46,93	156,84	3 404	17,64	33 367	52,90	16,80
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	90,77	3 902	710,04	188,45	627,09	13 831	70,54	134 251	212,72	64,36
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	160,15	6 885	1 252,72	332,49	1 106,36	24 402	124,45	236 856	375,30	113,56
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegrane	47,87	2 048	374,10	98,75	330,01	7 163	37,13	70 209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	239,55	10 298	1 873,81	497,33	1 654,88	36 500	186,16	354 287	561,38	169,86
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	111,78	4 804	873,00	232,04	772,14	16 983	86,87	164 890	262,09	79,50
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	255,87	10 997	1 998,23	531,12	1 767,36	38 873	198,85	377 418	599,90	181,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 949/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	43,77	
	(b) altri	44,42	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4377
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	40,26 ⁽¹⁾		0,4377
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,05 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 950/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 9 marzo 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 9 marzo 1987, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 9 marzo 1987, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 9 marzo 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 9 marzo 1987

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	133,459 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 9 marzo 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	62,726	31,363	6,273
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	133,459	66,730	13,346
	2. Busto o mezzo busto	93,421		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	146,805		
	4. Coscia intera o mezza coscia	173,497		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	173,497		
	bb) Pezzi disossati	242,895		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	100,094		
	2. Busto o mezzo busto	70,066		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	110,103		
	4. Coscia intera o mezza coscia	130,122		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	130,122		
	bb) Pezzi disossati	182,171		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	173,497		
	2. disossate	242,895		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	173,497		
	— disossate	242,895		

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 951/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 12 maggio 1986 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 912/87 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prolungato la campagna di commercializzazione 1986/1987 nel settore della carne bovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 37.⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 1. 4. 1987, pag. 2.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali ;

che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4049/86 ⁽⁴⁾ ; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/86 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 17.

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia ⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/87 ⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del

prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (1)

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia (2)	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,310	36,510	114,707
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,589	69,368	217,943
02.01 A II a) 2	76,471	55,495	174,354
02.01 A II a) 3	114,707	83,242	261,532
02.01 A II a) 4 aa)	—	104,052	326,914
02.01 A II a) 4 bb)	—	119,022	373,944
02.06 C I a) 1	—	104,052	326,914
02.06 C I a) 2	—	119,022	373,944
16.02 B III b) 1 aa)	—	119,022	373,944

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 952/87 DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1987
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83 ⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 12 maggio 1986 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1345/86 del Consiglio ⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 912/87 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha prolungato la campagna di commercializzazione 1986/1987 nel settore della carne bovina;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 dell'1. 4. 1987, pag. 2.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4049/86⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/86⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 625/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 102.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	193,155
02.01 A II b) 2	154,524 (a)
02.01 A II b) 3	241,444
02.01 A II b) 4 aa)	289,732
02.01 A II b) 4 bb) 11	241,444 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	241,444 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	332,226 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 953/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio per compensare eventuali perdite di reddito dei produttori di carni ovine e, in determinate zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III di detto regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione⁽³⁾ che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine; che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 contempla la possibilità di accordare premi ai produttori di talune zone che detengono femmine della specie ovina appartenenti a determinate razze di montagna e diverse dalle pecore per le quali può essere versato il premio; che dette pecore e dette zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/85⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80, la perdita di reddito, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa, rappresenta l'eventuale differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati per ogni regione;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene applicando alla perdita di reddito definita al paragrafo 2 un coefficiente che esprima per ogni regione, in 100 kg peso carcassa, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora; che tuttavia, per quanto riguarda la regione 5, tale perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi durante la campagna 1985, media ottenuta conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento; che il suddetto paragrafo 3 dell'articolo 5 fissa

all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina; che l'articolo 5, paragrafo 9, fissa parimenti all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa da una pecora ammissibile al premio;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3728/86⁽⁷⁾, gli Stati membri sono stati autorizzati a versare un acconto ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate; che nel corso della campagna 1986 detto acconto è stato effettivamente versato ai produttori interessati;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86⁽⁹⁾, gli Stati membri della regione 1 non sono autorizzati a versare un acconto sul premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che tuttavia, poiché la situazione dei mercati è del tutto eccezionale nella zona 1 e poiché un gran numero di agnelli non è stato macellato ma conservato all'azienda, la Grecia e l'Italia sono state autorizzate, in deroga al summenzionato articolo 4, paragrafo 4, a versare l'acconto sul premio suddetto;

considerando che il governo francese ha deciso di venire in aiuto anche agli allevatori la cui azienda non sia situata in una zona svantaggiata; che, a tal fine, detto governo ha pure progettato di anticipare loro, peraltro in base a risorse nazionali, una somma equivalente al 75 % del premio per pecora che gli allevatori in questione hanno diritto a richiedere a fine campagna, ossia nel marzo 1987;

considerando che il governo francese ha notificato alla Commissione tale progetto di aiuto nazionale, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il Consiglio, con decisione 86/648/CEE⁽¹⁰⁾, ha statuito che l'aiuto nazionale concesso dal governo francese, sotto forma di acconto sul premio per pecora, agli allevatori francesi di ovini la cui azienda sia situata in zone non svantaggiate della Francia, può essere considerato, a concorrenza del 75 % del premio previsto e sino al termine della campagna 1986, compatibile con il mercato comune;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 382 del 16. 12. 1986, pag. 3.

considerando che il premio erogabile per animale imputabile viene corrisposto soltanto se l'importo fissato per pecora è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, occorre stabilire l'ammontare del premio definitivo e il saldo da versare nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata una perdita di reddito, durante la campagna 1986, nelle regioni seguenti:

regione	differenza in ECU/100 kg
2	81,234
3	75,765
4	135,467
5	127,772
6	114,413
7	49,300

Articolo 2

1. L'importo del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

regione	ECU
1	15,434
2	15,434
3	17,426
4	24,384
5	8,054
6	20,594
7	7,200

2. L'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina e per regione nelle zone designate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

regione	ECU
1	12,347
2	12,347
7	5,760

3. L'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa da una pecora ammissibile al premio e per regione nelle zone designate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

regione	ECU
5	6,443

Articolo 3

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni ovine stabiliti in zone agricole svantaggiate, e nel caso della Francia a tutti i produttori di carni ovine, è fissato come segue:

regione	saldo del premio per pecora, in ECU
1 di cui: Italia	4,430
Grecia	6,404
2	4,220
4	7,875
5	2,154
6	5,176

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni caprine stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1 è fissato come segue:

regione	saldo del premio per femmina caprina, in ECU
1 di cui: Italia	3,499
Grecia	5,077

3. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori che detengono femmine della specie ovina diverse dalle pecore ammissibili al premio, stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1, è fissato come segue:

regione	saldo del premio per femmina ovina diversa da una pecora ammissibile al premio, in ECU
5	1,723

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 954/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

relativo al campionamento delle catture al fine di determinare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 prevede la possibilità di calcolare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette utilizzando come base uno o più campioni rappresentativi;

considerando che è opportuno definire la nozione di « campione rappresentativo »;

considerando che occorre definire i termini « specie da maglie piccole » e « reti a maglie piccole »;

considerando che è opportuno stabilire un metodo di campionamento mediante cui calcolare la percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni;

considerando che è opportuno definire la procedura d'ispezione da applicare a tal fine;

considerando che le nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento impongono di abrogare il regolamento (CEE) n. 3421/84 della Commissione, del 5 dicembre 1984, relativo al campionamento delle catture ai fini della determinazione della percentuale delle catture accessorie nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campioni rappresentativi

Per la determinazione della percentuale dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 nella pesca con reti a

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1984, pag. 34.

maglie di piccole dimensioni, i campioni di pesci prelevati secondo le disposizioni del presente regolamento sono considerati rappresentativi del volume globale del pesce a bordo e del volume globale del pesce nella stiva oppure al momento dello sbarco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Definizione di gruppi di specie e di reti

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- « specie da maglie piccole », le specie bersaglio autorizzate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 per le catture la cui dimensione minima di riferimento delle maglie è inferiore o uguale a 40 mm;
- « reti a maglie piccole », tutte le reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.

Articolo 3

Stima dei carichi di pesce a bordo

Qualora vi siano sul peschereccio specie da maglie piccole, il rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro, in appresso denominato « ispettore », calcola il quantitativo di ciascun gruppo di specie a bordo necessario ai fini del calcolo della percentuale delle specie bersaglio e delle specie protette che siano state catturate con reti a maglie piccole e successivamente selezionate. Per determinare il peso, l'ispettore si serve dei dati iscritti nel registro delle operazioni di pesca (giornale di bordo), tenuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio⁽⁵⁾, e del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione⁽⁶⁾.

Articolo 4

Selezione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni è eseguito e la procedura di ispezione è applicata dall'ispettore.
2. Il comandante del peschereccio o un suo rappresentante può assistere al campionamento.
3. I campioni sono prelevati da ogni parte del pescato contenente specie da maglie piccole.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.

4. Il campionamento si effettua in modo che almeno un campione venga prelevato da ogni stiva o scomparto della stiva accessibile, oppure dal pesce sul ponte prima o dopo la cernita, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

5. Per quanto possibile, l'ispettore preleva i campioni in funzione del quantitativo di pesce che stima sia contenuto in ogni stiva o scomparto della stiva o sul ponte.

6. I campioni sono prelevati possibilmente a diversi livelli della stiva o dello scomparto della stiva.

7. Se il campionamento è effettuato al momento dello sbarco del pescato, i campioni sono prelevati ad intervalli durante le operazioni di scarico.

8. I campioni sono separati per specie o gruppi di specie. Terminata la cernita, si calcola il peso totale di ogni specie o gruppo di specie.

Articolo 5

Procedura d'ispezione

1. Se è tecnicamente possibile, il campionamento iniziale è effettuato in mare.

2. Il comandante del peschereccio può chiedere che il campionamento sia ripetuto in porto prima o nel corso delle operazioni di scarico.

L'ispettore può esigere che il campionamento sia ripetuto in porto prima e nel corso delle operazioni di scarico, se il comandante decide di scaricare il pescato.

3. Se il comandante o l'ispettore hanno chiesto che il campionamento sia effettuato durante lo sbarco delle catture, il porto scelto dall'ispettore deve possedere attrezzature per lo scaricamento e il trattamento del pescato, purché non vi si oppongano, a giudizio dell'ispettore, limiti imposti da circostanze che impediscono di adempiere a tale obbligo.

4. Il peschereccio può essere scortato fino al porto o la sua stiva può essere sigillata e il comandante può ricevere l'ordine di condurre il peschereccio in un porto determinato dall'ispettore. In quest'ultimo caso l'ispettore comunica alle autorità di controllo competenti del porto il nome del peschereccio, il suo numero di immatricolazione e, se esiste, l'indicativo radio e l'ora d'arrivo prevista.

Il comandante deve presentarsi alle autorità di controllo subito dopo l'arrivo. I sigilli possono essere rotti soltanto da un ispettore.

5. L'intera procedura d'ispezione è svolta da ispettori dello stesso Stato membro, a meno che tale Stato accetti di trasferire la procedura di controllo alle autorità competenti di un altro Stato membro.

6. Se le procedure di controllo sono trasferite da uno Stato membro ad un altro in applicazione del paragrafo 5, sono apposti i sigilli sulla stiva e si applicano le disposizioni del paragrafo 4 relative ai pescherecci la cui stiva è stata sigillata.

Articolo 6

Rango dei risultati dell'ispezione

1. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento in porto prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare.

2. Nel calcolo delle percentuali, i risultati del campionamento eseguito durante lo sbarco prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare o in porto senza sbarco del pescato.

Articolo 7

Dimensioni minime dei campioni

1. Per il campionamento in mare, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg.

2. Per il campionamento in porto, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg o ad 1/2 000 del peso delle catture sbarcate o di tutte le specie catturate che si trovano a bordo, a seconda di quale dei tre valori è il più elevato.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3421/84 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 955/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3440/84 relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione⁽⁴⁾, si può attaccare una fodera di rinforzo alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe, a condizione che la dimensione delle maglie della medesima non sia in nessun caso inferiore a 80 mm ;

considerando che l'esperienza dimostra che l'impiego di fodere di rinforzo con maglie di tale dimensione su reti a maglie inferiori a 40 mm provoca la formazione di borse nella rete, con conseguenti danni alle catture derivanti da problemi di ordine tecnico nella fase di rimozione del pescato dal sacco della rete e con conseguente logorio del sacco medesimo ;

considerando che l'impiego di una fodera di rinforzo con maglie di dimensioni inferiori eviterebbe questi problemi senza conseguenze negative per quanto riguarda la conservazione degli stocks ittici ;

considerando quindi che è necessario modificare i tipi delle reti negli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3440/84 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3440/84 è modificato come segue :

1) Nell'articolo 5 il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. È vietato utilizzare congiuntamente una fodera superiore e fodere di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglia di dimensione inferiore o uguale a 60 mm. »

2) Il testo dell'articolo 6 è modificato come segue :

— Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm, nelle quali sono ammesse due fodere di rinforzo. »

— Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm. »

— Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino con maglie superiore a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore. »

— Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 956/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci fresche, i mandarini freschi, i limoni freschi, le mele e le pesche

delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uva prodotte in serre o di pieno campo delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3903/86⁽⁷⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che, per la Spagna e il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione rispettivamente per fasi o per tappe; che, in particolare, per quanto concerne il regime applicabile alle esportazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna, l'articolo 141 prevede che, durante la prima fase, in linea di massima la Comunità non concede restituzioni all'esportazione; che, in virtù dell'articolo 146,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 13.

il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti e le sovvenzioni eventualmente concessi all'esportazione; che l'articolo 275 prevede una procedura speciale per la concessione delle restituzioni alle esportazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso il Portogallo; che, a norma dell'articolo 283, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti o le sovvenzioni eventualmente concessi; che, stando così le cose, non è necessario prevedere restituzioni per tali esportazioni nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di mandarini, di limoni, di uve da tavola prodotte in pieno campo, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione (?)
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche : per le esportazioni delle varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni per le esportazioni della varietà Valencia Late e Ovale calabrese, delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni per le esportazioni delle altre varietà delle categorie Extra, I e II : — verso i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — verso le altre destinazioni	8,00 5,32 17,00 12,00 14,50 9,67
ex 08.02 B II	Mandarini freschi, delle categorie Extra, I e II	7,25
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — le altre destinazioni	15,00 10,00
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	10,50 19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	7,50
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : per le esportazioni verso : — il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica (*), l'Iran, l'Irak, la Giordania — i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia e la Groenlandia	12,00 4,00

(*) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono : l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).

(?) Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono applicabili per le esportazioni :
 — effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo ;
 — effettuate dalla Spagna e dal Portogallo verso paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 957/87 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1661/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 45,00 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° novembre al 1986 al 30 aprile 1987.

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,07 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 958/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 909/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 41.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,94 44,05 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 959/87 DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1987
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1453/86 del Consiglio, del 13 maggio 1986 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1987/86 ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso

è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso ⁽⁶⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 5. 1986, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 ⁽³⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto fattore di correzione;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che il prelievo per il melasso deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° de aprile 1987 che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,12

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 960/87 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 811/87 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,864 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 37.

Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 230 del 22 agosto 1983, pagina 8)

In riferimento all'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8), il governo francese dichiara che tale regolamento si applica al regime di assicurazione contro la disoccupazione istituito tramite le convenzioni firmate dal Consiglio nazionale francese dei datori di lavoro e dalla Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, da un lato, e dalle Confederazioni nazionali dei lavoratori subordinati, dall'altro, il 24 febbraio 1984 e il 19 novembre 1985, ed approvate con decreti del 28 marzo 1984 e dell'11 dicembre 1985. La prima di queste due convenzioni si applicava dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1986, mentre la seconda si applica dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1987.

La presente dichiarazione sostituisce la precedente dichiarazione del governo francese del 23 marzo 1973, che figura nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 90 del 6 aprile 1973, pagina 1. Non costituisce una dichiarazione puntuale riferentesi alle due convenzioni succitate; riguarda bensì l'applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n° 1408/71 (articolo 1, lettera j) al regime francese di assicurazione contro la disoccupazione nel suo insieme, lasciando impregiudicate ulteriori modifiche, e, in particolare, la definizione di nuove convenzioni.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, ...),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg